



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 27 – settembre 2023

A.S. 857 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	4 settembre 2023
Data di assegnazione	18 settembre 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	22.000 annui (circa)

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di **scontare la pena** irrogata a seguito di sentenza di condanna definitiva **nel proprio Paese di origine**, ove vantino legami familiari, sociali o lavorativi, anche al fine di favorirne il reinserimento sociale.

La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili.

Articolato

Composta da 25 articoli, l'intesa, dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità competenti a ricevere e inoltrare le **richieste di trasferimento** (art. 3), disciplina le **condizioni per dar luogo al trasferimento** (art. 4), le modalità per richiederlo (artt. 6-9) - inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato - e per adottare la decisione (art. 10). Perché si possa provvedere al trasferimento **il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso**, pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la **consegna della persona condannata** (art. 11), le modalità di esecuzione (art. 12), la possibilità di **revisione della condanna** (art. 13), **i casi di amnistia e di grazia** (art. 14) e le **condizioni per la cessazione della condanna** (art. 15).

L'Accordo disciplina altresì le **modalità di informazione** riguardo all'esecuzione della condanna (art. 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (art. 17), il principio di specialità (art. 18), le condizioni per il **transito delle persone condannate** destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contrenti (art. 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (art. 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (art. 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (art. 22), alla composizione di

eventuali **controversie applicative o interpretative** fra le Parti (art. 23), nonché all'applicazione temporale (art. 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (art. 25).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di X articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

Gli oneri economici sono fissati, dall'art. 3, in 22.120 euro annui, a decorrere dal 2023, essenzialmente per le spese di trasferimento delle persone condannate.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari